



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA GRAMSCI

TURISMO - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – CORSO SERALE (AFM)
GRAFICA E COMUNICAZIONE - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

(VIA GRAMSCI SNC – VALMONTONE – RM)

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

(VIA PALIANESE KM. 1,200 – COLLEFERRO – RM)

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – LICEO DELLE SCIENZE UMANE

(VIA SCROCCAROCCO, 20 – SEGNI – RM)

Sito Web: www.iisviagramsci.edu.it e-mail rmis099002@istruzione.it PEC rmis099002@pec.istruzione.it



Via Gramsci snc – 00038 Valmontone (RM)



C. F. 95036960581

Circ. n. 144

Valmontone, 16 dicembre 2025

- Al Personale Docente
- Agli Studenti
- Ai Genitori
- Al Personale ATA e p.c.
- Al D.S.G.A.
- Al sito web

OGGETTO: ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA'

La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diverso indirizzo di studi rispetto a quello intrapreso. Gli studenti iscritti alle classi successive alla seconda, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.

Definizioni

- **Esami integrativi.** Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Gli Esami integrativi riguardano le discipline, o parti di discipline, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati. 3.2.
- **Esami di idoneità.** Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; gli esami di idoneità riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Esami Integrativi

- Gli alunni che vogliono essere ammessi ad un corso di studi, diverso da quello di provenienza, devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi **entro il 25 giugno**. In caso di sospensione di giudizio, la domanda è accolta con riserva. Il DS, verificata con il Consiglio di Classe la compatibilità dei curricula e dell'equipollenza dei piani di studio, potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

- La sessione degli esami integrativi deve avere termine, in base alle disposizioni in vigore, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e si svolge di norma la prima settimana di settembre.

Si comunicano le istruzioni per coloro che, con riferimento al prossimo anno scolastico, intendano sostenere gli esami di idoneità o integrativi propedeutici all'iscrizione presso questo Istituto.

Le domande di ammissione agli esami di idoneità ed integrativi vanno presentate al Dirigente Scolastico entro il 25 giugno, unitamente alla ricevuta di pagamento della tassa di esame di importo pari a € 12.09.

Per le modalità di pagamento della tassa si consulti il sito del MIM <https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo>.

I documenti da presentare sono quelli previsti dalla normativa vigente da presentare in formato cartaceo presso la segreteria didattica di questo Istituto.

Il dirigente scolastico analizza le domande e le indirizza ai relativi Consigli di Classe che, verificata la compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, definiscono le materie oggetto d'esame ed i relativi programmi che i candidati devono controfirmare e presentare presso la segreteria didattica.

La scuola predispone l'elenco dei candidati e delle materie su cui si svolge l'esame per la classe di destinazione

Le prove possono essere scritte, orali e pratiche.

Il calendario degli esami integrativi e/o di idoneità sarà pubblicato sul Sito web dell'Istituto nel mese di luglio.

Lo studente viene ritenuto idoneo se ottiene la sufficienza in tutte le materie oggetto dell'esame. I risultati vengono comunicati ai diretti interessati.

Esami di idoneità

Sono richiesti e sostenuti da chi, all'interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, parreggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; la domanda deve essere presentata **entro il 25 giugno. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione, generalmente durante la prima settimana di settembre e comunque prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo.** Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti alla classe per cui richiede l'idoneità da conseguire al termine dell'esame.

Accesso all'esame di idoneità

È possibile sostenere l'esame di idoneità solo nei casi previsti dagli artt. 192-193 del D.Lgs. 297/1994 e dall'art. 14 del D.Lgs. 62/2017.



I casi principali sono:

1. lo studente vuole recuperare l'anno o gli anni persi nel corso della scuola superiore;
2. lo studente si è ritirato entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso. In tal caso lo studente può sostenere gli esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere all'anno successivo a quello frequentato.

È necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Frequenza all'estero.

Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 8. L'iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b), e al comma 11 avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Si evidenzia inoltre che è stato emanato il decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218, registrato dalla Corte dei Conti il 27 novembre 2025 al n. 2320, relativo alle tempistiche e alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché alle misure di vigilanza predisposte per assicurarne il regolare svolgimento.

In particolare, si riportano gli articoli riguardanti la scuola secondaria di II grado:

- **l'articolo 4, rubricato “Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Sessione e requisiti di ammissione”**, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 5, co. 3, del citato d.l. n. 45 del 2025, che novella l'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene introdotto il nuovo limite per cui, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, non possono essere sostenuti gli esami di idoneità per più di due anni di corso successivi a quello per il quale il candidato ha conseguito l'ammissione per effetto dello scrutinio finale. Tale articolo, oltre a sancire il suddetto limite, individua, altresì, i requisiti di ammissione agli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado;

- **l'articolo 5, rubricato “Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni”**, viene indicata la composizione della commissione dell'esame di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado e, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 5, co. 3, del citato d. l. n. 45 del

2025, che novella l'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene introdotta la novità che, nel caso in cui l'esame di idoneità si riferisca a due anni di corso, la commissione di esame sarà presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica al fine di garantire un maggiore controllo. Il presidente esterno viene nominato, dall'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, fra i dirigenti scolastici degli istituti vicini anche al fine di garantire l'assenza di oneri per l'amministrazione e rispettare la statuizione contenuta nella norma succitata in base alla quale per lo svolgimento di tale incarico non è prevista la corresponsione di alcun emolumento;

- **l'articolo 6, rubricato “Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Prove d'esame”**, vengono indicate le discipline oggetto dell'esame di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado, la finalità dell'esame, la tipologia di prove e il punteggio minimo necessario per il superamento delle prove;

- **l'articolo 7, rubricato “Verifica, monitoraggio e misure di vigilanza”** viene sancita l'applicazione delle misure di vigilanza previste dall'art. 192, comma 4, d.lgs. 297 del 1994 e, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di idoneità, viene stabilito che i presidenti delle commissioni, nel caso in cui si verificano violazioni delle disposizioni, dovranno trasmettere apposita relazione agli Uffici scolastici regionali affinché questi adottino le necessarie determinazioni;

- **l'articolo 8, rubricato “Entrata in vigore, efficacia, disapplicazioni e neutralità finanziaria”** viene sancita l'entrata in vigore del decreto ministeriale a partire dall'anno scolastico 2025/2026 con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 8 febbraio 2021 n. 5 concernente gli esami integrativi e di idoneità.

Il documento è disponibile anche sul sito web del Ministero al seguente link:

<https://www.mim.gov.it/web/guest/normativa>

Si allega:

- 1) DM n. 218 del 11/11/25
- 2) Nota MIM Prot. n. 109843 E del 11/12/2025
- 3) Nota USR LAZIO Prot. n. 0109949U del 11-12-2025
- 4) Modulo Domanda Esame_integrativo/idoneità

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Benedetti

*Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
del CAD e normative connesse*